



## COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra



C.ne Ragusa, 1  
TERAMO  
P.IVA 00115590671

e

La Società

<b>AIG EUROPE S.A.</b>
<b>RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</b>
<b>PIAZZA VETRA, 17 - 20123 MILANO</b>

### **Durata del contratto**

Dalle ore 24 del 31.12.2022

alle ore 24 del 31.12.2025

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**
**DEFINIZIONI**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione, in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>Assicurato:</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Società/Assicuratori:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker:</b>	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Conducente:</b>	La persona alla guida del Veicolo.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Somma assicurata:</b>	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per ogni Veicolo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
<b>Cose assicurate/Enti Assicurati:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa.
<b>Danno:</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo
<b>Danno Parziale:</b>	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
<b>Danno Totale:</b>	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il Veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato oppure <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del Veicolo.
<b>Circolazione:</b>	Il moto di un Veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli Optional.
<b>Cristalli:</b>	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti

	da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
<b>Optional:</b>	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo:</b>	Qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato dai soggetti assicurati.
<b>Degrado:</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del Veicolo.

## SEZIONE 1 – Norme che regolano il contratto in generale

### ART.1.01 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2025 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Il premio è soggetto a frazionamento, con rate scadenti il 31/12 di ogni anno. Ciascun periodo di durata temporale dell'assicurazione pari o inferiore all'anno, è da intendersi quale singolo periodo di assicurazione.

Entro la scadenza sopra indicata, è facoltà della Contraente richiedere il rinnovo della copertura sino ad ulteriori due annualità alle medesime condizioni economiche e normative in corso senza necessità di preventivo assenso da parte della Società, che si impegna pertanto a rinnovare l'Assicurazione per il periodo richiesto.

E' altresì facoltà del contraente, entro la naturale scadenza del contratto originario o rinnovato, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 100 (cento) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdire la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale, fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere la proroga di cui al comma precedente.

L'Azienda Contraente si riserva il diritto di recedere, senza alcun onere aggiuntivo, dalla presente polizza alle scadenze annuali con preavviso non inferiore a 90 giorni qualora durante la durata del contratto si accerti l'attivazione di convenzioni relative ai servizi assicurativi da parte della Società CONSIP con condizioni economiche migliori, in base alla normativa vigente.

### Art.1.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della Polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **Art.1.03 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. "Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **Art.1.04 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

L'aggiudicatario è soggetto a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i..

L'Azienda si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 07/07/2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo del presente capitolato. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'Art. 3 comma 9 bis, della legge n° 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art.1.05 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno avvenire a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata o altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di ricevimento.

### **Art. 1.06 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno l'automatica decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo. La Società dovrà tempestivamente comunicare alla Contraente le nuove condizioni di assicurazione richieste, ferma la facoltà della Contraente di accettarle.

In caso di accettazione da parte della Contraente, la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni, la Contraente potrà recedere dalla polizza con un preavviso di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di variazione delle condizioni di assicurazione della Società, indipendentemente da quando la Contraente abbia comunicato il recesso alla Società. Il mancato recesso entro il predetto termine comporterà la prosecuzione del contratto alle condizioni originarie, ferma l'esclusione di qualsiasi sinistro inerente le circostanze e/o i mutamenti che hanno aggravato il rischio.

La Società resterà comunque impegnata per qualsiasi sinistro accaduto nel periodo intercorrente la data di ricezione della comunicazione di aggravamento del rischio da parte della Società e la data di ricezione della comunicazione di variazione delle condizioni assicurative da parte della Contraente.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione con rinuncia allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

#### **ART. 1.07 REVISIONE DEL PREZZO**

- a) La Società, decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione e comunque non oltre i 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, qualora il rapporto tecnico di polizza inteso come il rapporto tra l'entità dei sinistri liquidati e riservati ed i premi imponibili pagati, raggiunga il valore dell'85%, potrà segnalarlo al Contraente e richiedere motivatamente la revisione del premio imponibile entro il limite massimo del 5%, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla data di accettazione, con pagamento del supplemento del premio da calcolarsi in prorata temporis rispetto alla prima scadenza utile del contratto.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo 1.08 RECESSO.

#### **ART. 1.08 RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo 1.07 *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità e resta ferma la facoltà di proroga per la Contraente come prevista dal presente capitolato, al fine di espletare nuova procedura di gara per l'aggiudicazione del medesimo servizio assicurativo.

#### **Art. 1.09 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1370 del C.C..

#### **Art.1.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde a primo rischio per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **Art.1.11 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.1.12 FORO COMPETENTE**

Il Foro Competente è in via esclusiva quello dove ha sede il Contraente.

#### **Art.1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.1.14 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.1.15 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

#### **ART. 1.16 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Entro 120 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dai soggetti Assicurati per missioni e trasferte affinché la Compagnia possa procedere con l'emissione di apposito documento di regolazione del premio. In aggiunta al predetto ammontare è ulteriormente fissato un totale di 30.000 km "a forfait", e pertanto non soggetti a regolazione, per le categorie dei **Medici di continuità assistenziale ed Emergenza territoriale, Dirigenti responsabili di unità operative e/o servizio aziendale e Amministratori**, in quanto preventivamente autorizzati all'uso del mezzo proprio senza registrazione delle percorrenze per singola missione.

La differenza attiva o passiva risultante dall'appendice di regolazione sarà versata entro il termine di 90 giorni che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

#### **Art. 1.17 LEGITTIMAZIONE**

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL e ACN vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

#### **Art. 1.18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Non ammesso.

#### **Art. 1.19 RENDICONTO**

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, almeno con cadenza semestrale o a semplice richiesta in qualsiasi momento, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati con indicazione degli estremi della controparte, numero assegnato e tipologia di evento;
- sinistri Riservati, con indicazione del relativo importo;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato e della data di liquidazione;
- sinistri Senza Seguito e/o Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni e della data di chiusura.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

#### **Art. 1.20 CLAUSOLA BROKER**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON Spa, con sede legale in Via Ernesto Calindri 6 – Milano in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni comportassero una modifica contrattuale impegneranno le parti solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura fissa e non modificabile di € 1.604,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; in caso di periodi assicurativi di durata inferiore a 12 mesi, la remunerazione sarà proporzionalmente ridotta in pro rata temporis. Tale remunerazione sarà trattenuta

all'atto del pagamento del premio alla società, se effettuato dallo stesso broker; altrimenti verrà corrisposto dalla Società al broker nella misura concordata, entro 15 gg. dall'avvenuto incasso.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

#### **Art. 1.21 ESTENSIONI TERRITORIALI**

Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la "Carta Verde".

#### **Art. 1.22 NORME DATTILOSCRITTE**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

### **SEZIONE 2 – Norme operanti in caso di Sinistro**

#### **ART.2.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del Sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il Veicolo si trovava in missione per conto e con autorizzazione dello stesso.

#### **ART.2.02 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

#### **ART.2.03 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del Sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'Indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

#### **ART.2.04 DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL DANNO**

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L'Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5. Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

#### **ART.2.05 MANDATO DEI PERITI**

La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne

viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati dell'ammontare del danno concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

#### **ART.2.06 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

#### **ART.2.07 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
- b) generalità del soggetti di cui al successivo articolo "Veicoli assicurati" – sez. III–, autorizzati alla trasferta/missione/servizio;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Si precisa che le registrazioni dei dati previsti ai punti a), b), c), non si applicheranno ai "Medici continuità assistenziale ed emergenza territoriale", nonché ai "Dirigenti responsabili di unità operative e/o servizio aziendale" e agli Amministratori, che devono intendersi automaticamente e preventivamente autorizzati.

#### **ART.2.08 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART.2.09 RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **ART.2.010 RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del Conducente e dei trasportati del Veicolo danneggiato.

### **SEZIONE 3 – Rischi coperti**

#### **ART. 3.01 VEICOLI ASSICURATI**

I Veicoli non di proprietà del Contraente, utilizzati:

- Dal personale dell'Ente in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell'Ente stesso;
- dagli Amministratori, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio.

- dai "Medici specialisti", dai "Medici di continuità assistenziale" (Guardia medica e Guardia medica turistica), dai "Medici addetti all'emergenza territoriale 118" e dai "Medici veterinari convenzionati", nonché dal personale convenzionato in genere per il quale sussiste l'obbligo di copertura in capo alla Contraente ai sensi degli ACN di categoria o da contratto.

### ART. 3.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati alla presente Sezione, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per la loro esecuzione, ivi compreso i tragitti dall'abitazione e/o dal luogo di lavoro al luogo del servizio/missione e viceversa, nonché durante la Circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal Veicolo dopo il furto o la rapina per effetto della Circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei Cristalli;
- ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la Circolazione;
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
- rottura di Cristalli comunque verificatasi, salvo il danneggiamento conseguente ad evento già compreso nelle altre garanzie di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in Polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente.

La polizza opera in ottemperanza agli obblighi della Contraente previsti dai CCNL e ACN di categoria.

### ART. 3.03 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.

## SEZIONE 4 – Somme assicurate calcolo del premio

### SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	<b>Euro</b>	45.000,00=
Preventivo Km. a regolazione		120.000
Km. "a forfait" non soggetti a regolazione		30.000
Premio lordo €/Km	<b>Euro</b>	0,0096

### SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale
Euro 12.687,22=	Euro 1.712,77=	Euro 14.400,00=

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

**SEZIONE 5 – ESCLUSIONI E LIMITI DI INDENNIZZO**

**ART. 5.1 EVENTI ESCLUSI**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:

- a) da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da dolo dell'Assicurato e quando il Conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- d) da Veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

**ART. 5.2 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO**

Si conviene che per le sole singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per per singolo Veicolo e Sinistro:

Garanzia	Limiti di Indennizzo Euro
Art. 3.02 Lettera h) "Rottura Cristalli"	2.000,00
Art. 3.03 "Prestazioni aggiuntive"	1.500,00

Nessun altro limite o sottolimito oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**

**AIG Europe S.A.**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore

*Massimiliano Benacquista*